

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1	<u>Finalità</u>
Articolo 2	<u>Oggetto e applicazione</u>
Articolo 3	<u>Definizioni</u>
Articolo 4	<u>Concessioni e autorizzazioni</u>
Articolo 5	<u>Vigilanza</u>
Articolo 6	<u>Sanzioni</u>

TITOLO II – Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

SEZIONE I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Articolo 7	<u>Comportamenti vietati</u>
Articolo 8	<u>Altre attività vietate</u>
Articolo 9	<u>Nettezza del suolo e dell'abitato</u>
Articolo 10	<u>Rifiuti</u>
Articolo 11	<u>Sgombero neve</u>

SEZIONE II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Articolo 12	<u>Manutenzione delle facciate degli edifici</u>
-------------	--

SEZIONE III – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Articolo 13	<u>Divieti</u>
Articolo 14	<u>Disposizioni sul verde privato</u>

TITOLO III – Occupazione di aree e spazi pubblici

SEZIONE I – Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Articolo 15	<u>Occupazioni per manifestazioni</u>
Articolo 16	<u>Occupazioni con elementi di arredo</u>
Articolo 17	<u>Occupazioni con strutture pubblicitarie</u>
Articolo 18	<u>Occupazioni per traslochi</u>
Articolo 19	<u>Occupazioni di altra natura</u>
Articolo 20	<u>Occupazioni per comizi e raccolte firme</u>

SEZIONE II – Disposizioni particolari per attività commerciali

Articolo 21	<u>Occupazioni per esposizioni di merci</u>
-------------	---

TITOLO IV – Tutela della quiete pubblica e privata

- Articolo 22 **Disposizioni generali**
- Articolo 23 **Lavoro notturno**
- Articolo 24 **Spettacoli e trattenimenti**
- Articolo 25 **Abitazioni private**
- Articolo 26 **Strumenti musicali**
- Articolo 27 **Dispositivi acustici antifurto**

TITOLO V – Mantenimento, protezione e tutela degli animali

- Articolo 28 **Divieti specifici**
- Articolo 29 **Animali molesti**
- Articolo 30 **Mantenimento dei cani**

TITOLO VI – Norme transitorie e finali

- Articolo 31 **Abrogazioni**
- Articolo 32 **Entrata in vigore del presente regolamento**
- Articolo 33 **Pubblicità del regolamento**
- Articolo 34 **Applicazione delle sanzioni amministrative**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1.) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

1.) Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome e integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici (integr. del Reg. T.O.S.A.P.);
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;

2.) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3.) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

1.) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo pubblico, ovvero privato ma gravato da servitù di uso pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune.

2.) Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme del Regolamento.

3.) Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 – Concessioni e autorizzazioni

1.) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, per iscritto, al Sindaco o al Funzionario Responsabile dell'ufficio competente.

2.) L'istanza deve essere corredata della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3.) Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale oppure se necessario a seconda del caso, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.

4.) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5.) Il Sindaco o Il Responsabile possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o le autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 – Vigilanza

1.) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti della Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Stradale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali ed ai funzionari delle Unità Sanitarie Locali.

2.) Gli agenti della Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 6 – Sanzioni

1.) La violazione di disposizioni del regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria.

2.) Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3.) Ogni violazione delle disposizioni del regolamento e ogni abuso dell'atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4.) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportarne la sospensione o la revoca in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5.) Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista dalle medesime con le procedure per esse stabilite.

Se la violazione configura pure una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, si applica anche la sanzione prevista dalla disposizione regolamentare violata.

6.) Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 – Comportamenti vietati

1.) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso installati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati nonché scuoterli, legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- h) lanciare sul suolo pubblico volantini, depliant o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche, o comunque sul suolo pubblico, operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo, nonché incanalare o deviare il flusso idrico delle stesse;
- j) lasciare aperti i rubinetti delle fontane pubbliche dopo averne fatto uso;
- k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi – passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine – sedersi sullo schienale delle panchine appoggiando i piedi sul sedile;
- l) spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare i contenitori di rifiuti;
- m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- n) ostruire con veicoli o altro spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza, al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- p) affiggere manifesti fuori dagli spazi o dalle bacheche all'uopo esistenti;
- q) far rotolare o trasportare oggetti e attrezzi pericolosi senza adottare tutte le cautele atte ad evitare incidenti.
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;
- s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.
- t) riparare e sostituire liquidi, se non in caso di assoluta necessità, e lavare veicoli.

Art. 8 – Altre attività vietate

1.) A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati o innanzi alle case o comunque sulla pubblica via, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazioni di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) segare e spaccare legna sul suolo pubblico;
- c) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- d) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque

verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato per evitarne la caduta o che crei situazioni di molestia o pericolo a persone o cose;

- e) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- f) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
- g) bruciare stoppie e altri scarti vegetali nelle vicinanze di abitazioni.

2.) Il Funzionario Comunale, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie e zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 9 – Nettezza del suolo e dell'abitato

1.) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche o di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2.) L'obbligo della pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

3.) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

4.) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

5.) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli muniti di sacchetto, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

6.) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

7.) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 10 – Rifiuti

1.) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso e

avendo particolarmente cura di non depositare ceneri calde o sostanze ed oggetti che possano causare incendi.

2.) Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né tanto meno depositarli all'esterno dei contenitori stessi. Le scatole, le bottiglie di plastica o i rifiuti di notevole volume, quando ciò sia possibile, devono essere ridotti in pezzi o schiacciati per evitare riempimenti inutili dei cassonetti.

3.) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4.) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, scarti vegetali e di potatura, imballaggi o altri oggetti ingombranti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi centri di raccolta differenziata.

5.) E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazione artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6.) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili.

7.) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, materiali provenienti da sfalci e potature.

8.) Nei cestelli per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli rifiuti prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di gelati, patatine caramelle ecc.).

Art. 11 – Sgombero neve

1.) Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2.) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli e i blocchi di neve e ghiaccio formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, onde evitarne la caduta sul suolo pubblico e su cortili privati, a garanzia della sicurezza di persone e cose.

3.) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi, o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazione di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

- 4.) I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 5.) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6.) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- 7.) L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 4, vale anche per la rimozione della neve. Il Funzionario competente con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
- 8.) I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12 – Manutenzione delle facciate degli edifici

- 1.) A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, viali, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e convenientemente tinteggiate.
- 2.) Qualora si renda necessario, per grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Funzionario competente, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli uffici competenti.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 13 – Divieti

- 1.) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione e cogliere fiori;
 - b) circolare con veicoli di qualsiasi tipo;
 - c) calpestare i siti erbosi o introdurvi cani ed altri animali che possano sporcare o danneggiare il verde.

Art. 14 – Disposizioni sul verde privato

- 1.) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico

transito, sono presenti siepi o alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per non recare pregiudizio alla circolazione ed alla segnaletica stradale.

2.) E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

3.) I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 15 – Occupazioni per manifestazioni

1.) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Funzionario competente richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; modalità di smaltimento dei rifiuti.

2.) In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

3.) L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

4.) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5.) Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

Art. 16 – Occupazioni con elementi di arredo

1.) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali, o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo

pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale.

2.) Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3.) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4.) Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Art. 17 – Occupazione con strutture pubblicitarie

1.) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza la preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2.) Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1., su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione delle medesime può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3.) Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata dai competenti uffici comunali.

Art. 18 – Occupazione per traslochi

1.) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione, almeno 48 h. prima dell'inizio delle operazioni.

2.) Accertato che nulla osti, l'Ufficio competente concede l'autorizzazione e nello stesso tempo richiederà il pagamento della T.O.S.A.P., se dovuto.

3.) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art 19 – Occupazioni di altra natura

- 1.) L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste del Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
- 2.) Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
- 3.) Il deposito su strade o piazze, di materiale, specie se edilizio – una volta autorizzato – deve comportare la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei (quali assiti, stuoie, etc.), del materiale stesso.
- 4.) La sosta delle carovane di nomadi è consentita unicamente negli spazi stabiliti dalle autorità comunali, se disponibili, e per non più di 48 ore. L'autorizzazione per quanto sopra deve essere richiesta al comune almeno 72 ore prima dell'inizio dell'occupazione.

Art. 20 – Occupazione per comizi e raccolta firme

- 1.) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 21 – Occupazioni per esposizione di merci

- 1.) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, ad occupare il suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 1,00 (uno) dal filo del fabbricato.
- 2.) I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- 3.) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 22 – Disposizioni generali

- 1.) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2.) Le Autorità competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- 3.) Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta delle Autorità competenti, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
- 4.) E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico – sanitarie.

Art. 23 – Lavoro notturno

- 1.) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 8.
- 2.) L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 8 è subordinata a preventivo parere delle Autorità competenti ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
- 3.) Quando, per natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1..

Art. 24 – Spettacoli e trattenimenti

- 1.) I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i titolari di circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24 e le ore 8.

2.) Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 25 – Abitazioni private

1.) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2.) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 22.

3.) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbi ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4.) Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi.

Art. 26 – Strumenti musicali

1.) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Art. 27 – Dispositivi acustici antifurto

1.) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.

2.) La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi.

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 28 – Divieti specifici

- 1.) A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

Art. 29 – Animali molesti

- 1.) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

Art. 30 – Mantenimento dei cani

- 1.) In base alla normativa vigente è obbligo ai proprietari dei cani di dotarli di microchip.
- 2.)
 - a) Ferme restando le disposizioni del Servizio Veterinario a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media di indole mordace, anche muniti di museruola quando si trovano in un luogo pubblico o aperto al pubblico affollato. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai tre metri.
 - b) chi detiene un animale da affezione o accetta a qualunque titolo di occuparsene ne è responsabile: deve assicurarne la custodia e deve prendere tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
- 3.) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 4., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza di terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
- 4.) La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- 5.) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni, i marciapiedi, le aiuole le strade ed ogni altro spazio di uso pubblico.

6.) E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

7.) E' vietato intralciare il lavoro dell' accalappiatore favorendo la fuga di cani randagi o incustoditi.

8.) In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza del Funzionario competente, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

TITOLO VI – NORME FINALI E SANZIONI

Art. 31 – Abrogazioni

1.) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e cessano pertanto di avere efficacia le norme del Regolamento di Polizia Urbana precedente.

Art. 32 – Entrata in vigore

1.) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.

Art. 33– Pubblicità del Regolamento

1.) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 34 – Applicazione delle sanzioni amministrative

1.) Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, come introdotta dall'art. 16 legge n° 3 del 16 gennaio 2003.

2.) Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689.

3.) Gli articoli 1. e 2. del presente articolo si applicano anche per le violazioni alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali. Le stesse potranno prevedere sanzioni accessorie alle violazioni delle norme contenute nel presente regolamento.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/02/06 ;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 04/03/06 per 15 giorni consecutivi;
- 3) E' divenuto esecutivo in data 17/03/06 , per scadenza dei termini di 10 giorni dalla pubblicazione;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 25/03/06 al 15/04/06 ;
- 5) E' entrato in vigore il 18/04/06

Data 18/04/06



Il Segretario Com.le